



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI AOSTA

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 31/07/2020

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Capo I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Capo II – Utilizzo dello stemma del Comune

Art. 2 - Utilizzo dello stemma del Comune

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Capo I - Disposizioni generali a salvaguardia della sicurezza urbana

Art. 3 - Aree di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento delle persone

Art. 4 - Tutela della sicurezza e della pubblica incolumità

Art. 5 - Accattonaggio

Art. 6 - Accampamenti e campeggi abusivi

Art. 7 - Raccolta fondi e firme di adesione da parte di associazioni

Art. 8 - Provvedimenti di allontanamento di cui al D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni nella n. 48/2017

Capo II - MANUTENZIONE E CURA DEGLI IMMOBILI

Art. 9 - Sicurezza degli edifici

Art. 10 - Obbligo di esposizione dell'indicazione dell'amministratore condominiale

Art. 11 - Collocamento pericoloso di oggetti

Art. 12 - Occlusione di porte e finestre di edifici disabitati

Art. 13 - Aree attrezzate ludico-sportive

Art. 14 - Comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio

Art. 15 - Accensione di fuochi

TITOLO III - TUTELA DELL'AMBIENTE DEL DECORO E DELLA CIVILE CONVIVENZA

Capo I - Decoro e igiene dell'ambiente urbano

Art. 16 - Nettezza e decoro ambientali

Art. 17 – Insozzamento e stillicidio

Art. 18 – Manutenzione sfalci e potature nei giardini, orti e campi

Art. 19 – Tutela delle aree verdi

Art. 20 – Stazionamento di velocipedi

Art. 21 – Abbandono di velocipedi

Capo II – Quietè pubblica e civile convivenza

Art. 22 – Mestieri e attività rumorose

Art. 23 – Rumori e schiamazzi

Art. 24 – Dispositivi antifurto

Art. 25 – Strumenti musicali

Art. 26 – Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

Capo III – Conduzione e possesso di animali

Art. 27 – Animali da affezione

Art. 28 - Disturbo procurato dal possesso di animali

TITOLO IV – PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 29 – Poteri di accertamento - Vigilanza Art. 30 – Sanzioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE Capo I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, disciplina in conformità all'ordinamento giuridico e in armonia con le norme nazionali, regionali e con lo Statuto dell'Ente, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità dell'ambiente sociale.
- 2) Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Aosta, in tutti gli spazi e aree pubbliche e di uso pubblico.
- 3) Il regolamento disciplina inoltre, attività e comportamenti in aree ed edifici privati, quando ne derivino effetti dannosi ovvero potenzialmente dannosi per la collettività.
- 4) È fatto obbligo di rispettare il presente regolamento a tutti coloro che si trovano sul territorio comunale.

Capo II – Utilizzo dello stemma del Comune

Art. 2 - Uso dello stemma del Comune di Aosta

- 1) È vietato l'utilizzo dello stemma del Comune senza autorizzazione.
- 2) È vietato fare uso dello stemma comunale in modo difforme dall'autorizzazione ottenuta.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Capo I - Disposizioni generali a salvaguardia della sicurezza urbana

Art. 3 – Aree di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento delle persone

- 1) Ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal D. L. nr. 14/2017 convertito con Legge nr. 48/2017 e s. m. i., a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, ai sensi dell'art. 9 comma 3, vengono individuate le seguenti aree del territorio comunale di particolare rilevanza:
 - a) tutte le aree ove insistono presidi sanitari ed ospedalieri e loro sedi distaccate, le pertinenze, le strade limitrofe ed i relativi parcheggi;
 - b) tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e le loro pertinenze, le strade limitrofe ed i relativi parcheggi;
 - c) tutti i musei cittadini, i parchi, i monumenti, i siti archeologici, le biblioteche aperte al pubblico e le loro pertinenze, le strade limitrofe ed i relativi parcheggi;
 - d) le mura romane e il ponte romano, per tutta la loro estensione, e le aiuole e spazi limitrofi;
 - e) tutte le aree adibite a verde pubblico, i parchi e i giardini attrezzati per attività ludico - sportive;
 - f) tutte le autostazioni e le stazioni ferroviarie;
 - g) tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parcheggio, sia in struttura che in superficie;

- h) tutte le aree mercatali e fieristiche;
- i) tutti i luoghi di culto;
- j) l'area del centro cittadino che presenta numerosi insediamenti di interesse turistico delimitata dalle seguenti vie e piazze: p.zza arco d'Augusto, via Chabod, via XXVI Febbraio, via St. Martin de Corléans, via Conte Crotti, c.so Battaglione Aosta, viale Partigiani, via Carducci, p.zza Manzetti, via Carrel e via Garibaldi.

Art. 4 – Tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità

- 1) Al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico e di tutelare la vivibilità urbana, in tutto il territorio comunale, sulle strade, aree pubbliche o soggette ad uso pubblico ed aree verdi, è vietato:
 - a) l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica;
 - b) bivaccare o dormire all'addiaccio, attraverso l'apposizione a terra di teli, coperte, materassini, stuoie, cartoni, sacchi a pelo e altro materiale assimilabile, anche sulle infrastrutture e arredi, sulle soglie degli edifici pubblici e privati e presso i luoghi di culto ed i monumenti;
 - c) rimuovere, manomettere, degradare, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche;
 - d) tenere comportamenti in genere che determinino l'utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o arrechino grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienicosanitarie, di decoro e di fruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia alle persone;
 - e) lanciare sassi, pietre, palle di neve o qualsiasi oggetto che possa costituire danno o pericolo per cose, persone o animali.

Art. 5 – Accattonaggio

- 1) Ferma restando l'eventuale applicazione della legge penale, ove ne ricorrano i presupposti, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, ovvero simulando deformità o malattie, con impiego di minori, anziani, disabili o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito delle strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e qualora l'attività stessa espliciti i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
- 2) Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura.
- 3) E' vietato porre in essere forme di accattonaggio per dissimulare la retribuzione a offerta di un servizio non consentito per legge o, se consentito, svolto senza titolo.
- 4) Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia procedenti potranno essere segnalate ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi assistenziali.

Art. 6 - Accampamento e campeggi abusivi

- 1) In tutte le strade, aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e aree verdi pubbliche del territorio comunale è vietato accamparsi, bivaccare e campeggiare, anche con l'utilizzo di tende e strutture similari, caravan, autocaravan, motorhome e veicoli a questi assimilabili.
- 2) E' considerato accampamento e campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, anche temporaneo, mediante il dispiegamento di appoggi al terreno o l'installazione di verande e tendaggi, sedie, tavolini o altri accessori o arredi attigui al veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi e liquami.

Art. 7 - Raccolta di fondi e di firme di adesione da parte di associazioni

- 1) Nell'effettuare raccolta di fondi o di firme d'adesione a campagne di sensibilizzazione è vietato utilizzare metodi molesti, petulanti, invasivi o fastidiosi nei confronti dei cittadini.
- 2) L'Amministrazione comunale potrà vietare l'attività di raccolta normalmente consentita in concomitanza con particolari eventi e spettacoli rilevanti che coinvolgano la città, tramite apposita ordinanza, su tutto il territorio comunale o in aree specifiche, per un periodo di tempo stabilito nel provvedimento medesimo.

Art. 8 – Provvedimenti di allontanamento di cui al D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni nella n. 48/2017

- 1) La violazione delle disposizioni del presente Capo effettuate nei luoghi indicati nell'art. 3 del presente regolamento, quando le condotte contestate impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture elencate nel citato articolo del presente regolamento, comporta l'ordine di allontanamento previsto dall'art. 9 comma 1, secondo periodo, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, riportato per iscritto nel verbale di contestazione dall'organo accertatore.

Capo II – Manutenzione e cura degli immobili

Art. 9 - Sicurezza degli edifici

- 1) Ogni luogo privato che risulti liberamente accessibile al pubblico, in ambito urbano, compresi i portici, atri, ingressi ed anditi, durante le ore serali e notturne deve essere costantemente ed adeguatamente illuminato.
- 2) Le inferriate, le griglie, i serramenti, le persiane e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle finestre o delle botole che si aprono su aree di pubblico transito devono essere tenuti in perfetto stato d'uso in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti e devono essere assicurati in modo che non siano mossi dal vento.
- 3) Le grondaie ed i pluviali ed i comignoli devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, di decoro e convenientemente assicurati all'edificio.
- 4) I canali di scolo stradali prospicienti gli accessi sulla pubblica via dalle aree private devono essere mantenuti puliti dai proprietari.
- 5) Le operazioni di pulizia di anditi, vetrine, ingressi, soglie antistanti ai negozi o alle abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o disturbo alla cittadinanza.

Art 10 - Obbligo esposizione dell'indicazione dell'amministratore condominiale

- 1) È fatto obbligo agli amministratori dei condomini di riportare l'indicazione delle proprie generalità, del domicilio e dei recapiti telefonici, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune.

Art. 11 - Collocamento pericoloso di oggetti

- 1) È vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio.

Art. 12 - Occlusione di porte e finestre di edifici disabitati

- 1) Per motivi di decoro, di igiene e di sicurezza pubblica, è fatto obbligo ai proprietari, di edifici disabitati, abbandonati o inutilizzati, di qualsiasi natura, che siano già stati oggetto di effrazione o di occupazione abusiva da parte di terzi, di impedirne l'accesso mediante l'adeguata occlusione di tutti gli ingressi dello stabile.

Art. 13 - Aree attrezzate ludico sportive

- 1) Nelle aree pubbliche o di uso pubblico i giochi sono consentiti qualora non rechino pericolo o disturbo a persone e cose; in tal caso gli organi di Polizia possono impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
- 2) Nelle aree pubbliche appositamente predisposte, le attrezzature ludiche devono essere utilizzate con cura, attenzione ed in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, evitando un uso inappropriato e nel rispetto delle indicazioni eventualmente presenti in loco.
- 3) E' vietato giocare col pallone e compiere giochi individuali o collettivi che per caratteristiche o perché esercitati mediante il lancio di oggetti o l'utilizzo di strumenti e mezzi, risultino capaci di arrecare molestie, disturbo o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, animali e cose ovvero di danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Art. 14 - Comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio

- 1) I proprietari o conduttori degli edifici, nonché degli uffici e delle attività commerciali e artigianali, prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di effettuare la pulizia dei marciapiedi o comunque dello spazio antistante, per la profondità di un metro e per tutta la larghezza del fronte dell'edificio o dell'attività, anche dalla neve e dal ghiaccio e quando le basse temperature lo rendano necessario, di provvedere allo spargimento di sale antigelo.
- 2) I suddetti soggetti devono altresì provvedere alla rimozione degli accumuli di neve e dei ghiaccioli formati e a rischio di caduta su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico da gronde, balconi, terrazzi, davanzali, tetti, dai rami delle piante o altre sporgenze.

- 3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
- 4) E' vietato ammassare la neve ed il ghiaccio derivante da tali operazioni in cumuli che creino problemi di fruibilità a persone e veicoli e di accesso ad infrastrutture, attrezzature ed elementi di pubblico utilizzo, come, a titolo esemplificativo, cassonetti per la raccolta dell'immondizia, cabine elettriche, ecc.

Art. 15 - Accensione di fuochi

1) In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi liberi per bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale vegetale. E' tuttavia consentito, al di fuori del centro urbano, procedere alla combustione controllata, sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale, non pericoloso, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati, nonché dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C..

Tali attività di abbruciamento devono essere gestite mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute e l'incolumità pubblica, nel rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

- a) la combustione dovrà avvenire in piccoli cumuli, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - b) le attività di bruciatura devono essere effettuate sul luogo di produzione, entro le ore 9.00 oppure dopo le ore 20.00;
 - c) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del proprietario o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia. E' vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai o braci;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 10 metri di distanza da edifici di terzi, dalle strade e da impianti tecnologici;
 - e) il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
 - f) è sempre vietata la combustione in presenza di vento o nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione;
 - g) la bruciatura non è consentita all'interno delle aree boscate. Potrà avvenire in aree ubicate ad una distanza non inferiore a 50 mt da queste, previa realizzazione di una fascia parafuoco che circoscriva l'intero sito dell'abbruciamento;
 - h) in considerazioni di esigenze locali, di condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, o su segnalazione del Corpo Forestale Regionale, il Comune può sospendere o vietare la combustione dei residui vegetali all'aperto.
- 2) Sulle aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue e friggitrici, fatte salve le eccezioni che l'Amministrazione comunale individuerà, in occasioni di particolare interesse collettivo, quali ad esempio la Fiera di S. Orso.
- 3) È fatto, divieto a chiunque, nei luoghi all'aperto privati, di produrre esalazioni moleste quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia.

TITOLO III TUTELA DELL'AMBIENTE DEL DECORO E DELLA CIVILE CONVIVENZA

Capo I – Decoro e igiene dell'ambiente urbano

Art. 16 - Nettezza e decoro ambientali

- 1) È vietato compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano offendere la pubblica decenza, quali a titolo esemplificativo:
 - soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
 - compiere atti di pulizia personale o esibire parti intime del corpo in luoghi o edifici pubblici o aperti al pubblico;
 - utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
 - affiggere o collocare etichette adesive su arredi pubblici o privati o imbrattarli con scritte;
 - lavare i veicoli su suolo pubblico;
 - consumare nei luoghi pubblici in modo indecoroso, indecente o antigienico, bevande o alimenti;
 - lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili debitamente autorizzati;
 - derivare acqua pubblica mediante condutture di qualsiasi tipo;
 - entrare ed immergersi, anche parzialmente e utilizzare in maniera impropria fontane pubbliche.
- 2) È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di immobili, ai gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali attivi di mantenere puliti e decorosi tutti gli infissi prospettanti sulle vie pubbliche, quali ad esempio:
 - le serrande;
 - le inferriate;
 - le persiane e i davanzali delle finestre;
 - le porte;
 - le tende esterne;
 - le vetrine;
 - le insegne e i cartelli;
 - le soglie e gli ingressi;
 - le superfici pubbliche in concessione.
- 3) I proprietari e conduttori di immobili, devono evitare la nidificazione di piccioni o altri volativi in tutti gli ambiti e in tutte le pertinenze degli immobili stessi.
- 4) I proprietari e i conduttori di immobili sono tenuti alla pulizia del guano e alla disinfestazione del sito.

Art. 17 - Insozzamento e stillicidio

- 1) È vietato scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro, sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
- 2) È vietato far cadere o gocciolare acqua o altri liquidi e creare stillicidio dagli edifici e loro facciate sulle strade o aree pubbliche o ad uso pubblico.

Art. 18 - Manutenzione sfalci e potature nei giardini, orti e campi

- 1) I proprietari e i conduttori di giardini a corredo di edifici di qualsiasi natura e di aree boschive, di campi coltivati e di orti o di terreni adibiti a pascolo siti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di mantenere curata la vegetazione in crescita di qualsiasi natura evitando, per motivi di decoro, di igiene urbana e di pubblica sicurezza, la proliferazione senza controllo delle specie animali e vegetali.
- 2) È fatto, altresì, obbligo di abbattere completamente per motivi di sicurezza pubblica gli alberi ad alto fusto secchi o pericolanti.
- 3) Chi esegue lavori di taglio e potatura deve rimuovere e smaltire gli scarti ed i residui vegetali, avendo cura che non invadano il suolo pubblico.

Art. 19 - Tutela delle aree verdi

- 1) Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
- 2) Nelle aree verdi è vietato:
 - a. provocare rumori molesti e tenere comportamenti molesti verso le persone;
 - b. calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c. strappare rami e cogliere fiori;
 - d. danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e. circolare e sostare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f. spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g. manomettere le attrezzature installate;
 - h. immergersi negli stagni e nelle fontane;
 - i. occupare i tappeti erbosi, ove vietato;
 - j. accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - k. intralciare le operazioni manutentive.

Art. 20 – Stazionamento di velocipedi

- 1) È vietato collocare, appoggiare, legare i velocipedi:
 - sulle barriere di protezione di monumenti;
 - su manufatti prospicienti immobili di rilevante valore storico;
 - ostruendo gli accessi alle entrate di negozi, case, passi carrabili o limitando la libera fruizione del marciapiede da parte dei pedoni o di carrozzelle o le operazioni di sgombero neve.

Art. 21 - Abbandono di velocipedi

- 1) È vietato lasciare in sosta sulle strade e sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi e monopattini, che, per le loro condizioni oggettive di degrado, possano essere qualificati come "rifiuto" secondo la vigente normativa ambientale.
- 2) È vietato altresì, abbandonare in sosta velocipedi che si presentino in condizioni di parziale degrado per un periodo ininterrotto superiore a 120 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato.

Capo II – Quiete pubblica e civile convivenza

Art. 22 - Mestieri ed attività rumorose

- 1) Chi esercita un'arte, mestiere o industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve limitare il disturbo alla pubblica e privata quiete.
- 2) È vietato esercitare mestieri, attività o professioni che con l'impiego di macchine, apparecchi e strumenti, provochino rumori o vibrazioni, o siano comunque fonte di disturbo, nei giorni feriali dalle 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 21:00 alle ore 07:00 e nei giorni festivi.
- 3) L'esercizio di mestieri, attività o professioni sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici e di zonizzazione acustica in vigore.

Art. 23 - Rumori e schiamazzi

- 1) È fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, giochi, urla, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
- 2) Fermi restando i limiti previsti dal nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo.
- 3) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per limitare frastuono o rumore.

Art. 24 - Dispositivi antifurto

- 1) E' fatto divieto in qualsiasi luogo del territorio comunale, sia pubblico che privato, di avvalersi di dispositivi antifurto tarati in modo tale da prevedere un funzionamento sonoro, quando attivati, superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a venti minuti complessivi.

Art. 25 - Strumenti musicali

- 1) Chi, nella propria abitazione o pertinenze, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di limitare disturbo ai vicini.
- 2) Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 21:00 alle ore 9:00, salvo la totale insonorizzazione dei locali ove vengano esercitate tali attività.

Art. 26 – Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

- 1) Fatte salve le norme penali, è vietato utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Aosta, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Capo III – Conduzione e possesso di animali

Art. 27 - Animali da affezione

- 1) È possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni maleodoranti.
- 2) I detentori di animali ne assicurano il benessere ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
- 3) Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito. Qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, è fatto obbligo al proprietario o detentore di installare opportune barriere oscuranti.
- 4) Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati, deve avere al seguito sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro deiezioni ed una bottiglietta di acqua per ripulire eventuali imbrattamenti. L'attrezzatura va esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
- 5) È fatto obbligo ai conduttori di animali impedire loro di urinare su edifici, monumenti e veicoli in sosta.
- 6) Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo i conduttori di cani guida per non vedenti o in uso alle Forze di Polizia.
- 7) È vietato somministrare qualunque tipo di alimento ai volatili ed agli animali randagi o abbandonare alimenti agli stessi destinati.

Art. 28 - Disturbo procurato dal possesso di animali

- 1) Fatte salve le norme penali, il detentore di animali in abitazioni e pertinenze, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo al riposo e alla quiete pubblica e privata, impedendo insistenti e prolungati abbai, latrati, guaiti o versi di qualsiasi animale che superino la normale tollerabilità.
- 2) Il detentore dovrà altresì mantenere le condizioni d'igiene degli animali e del luogo di loro detenzione, evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori.

TITOLO IV PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 29 - Poteri di accertamento – Vigilanza

- 1) Ferma restando la competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente regolamento sono svolte, in via principale, dal personale del Corpo di Polizia Locale.
- 2) Nel rispetto delle normative vigenti l'Amministrazione comunale può attribuire l'attività di accertamento e di contestazione, per le materie delegate di specifica competenza, a dipendenti comunali o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune.

Art. 30 - Sanzioni

- 1) Le procedure conseguenti alle violazioni del presente regolamento sono soggette alla disciplina del procedimento sanzionatorio di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m. i.
- 2) Le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi a ciascuna fattispecie prevista dal presente regolamento, sono comminate nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli importi dei pagamenti in misura ridotta potranno essere graduati in relazione alla gravità della violazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, con Deliberazione della Giunta comunale.
- 3) La competenza a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare i provvedimenti di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente della Polizia Locale.
- 4) I proventi derivanti del pagamento delle sanzioni amministrative del presente regolamento sono devoluti al Comune di Aosta.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
- 2) Sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente regolamento di Polizia Urbana ed in altre norme regolamentari che siano incompatibili o in contrasto con il presente regolamento, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.